



COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 34 Del 06/03/2019	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO STRALCIO UFFICI E SERVIZI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART.113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016 N.50 E SS.MM. E II.
-------------------------	--

L'anno 2019 addì sei del mese di **marzo** alle ore **17,40** nella sede comunale, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento del sindaco e degli assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRES.
TANCREDI GIUSEPPE	SINDACO	SI
ACQUAFREDDA RAFFAELE	VICE SINDACO	SI
DITRANI MICHELE	ASSESSORE	NO
PALERMO GIUSEPPINA	ASSESSORE	SI
LUGLIO SIMONA	ASSESSORE	NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4° lett.a) del D.Lgs. 18/8/2000, **Dr. Gerardo LUONGO ..**

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente **TANCREDI Giuseppe** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta e relazione di ;
Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto il parere di regolarità tecnica favorevolmente espresso dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, atteso che in questa fase viene omesso il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa;

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.74 del 21/04/1998, esecutiva come per legge, è stato approvato il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – dotazione organica – norme di accesso;
- che il suddetto regolamento è stato integrato in diverse occasioni al fine di renderlo conforme alla disciplina di settore, nelle more della completa revisione del regolamento che nella sua struttura iniziale risulta essere non più aggiornato;

TUTTO CIO' PREMESSO;

DATO ATTO

- Che con Decreto Legislativo n.50/2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti;
- Che l'art.113 del citato decreto legislativo, al primo comma, testualmente recita: *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. ... (omissis)*
- Che lo stesso articolo ai commi successivi prevede:
“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.....(omissis)
“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”;

Dato atto

- che il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi all'art.91 disciplina la partecipazione a forme di incentivazione e valutazione del personale;
- che tale disciplina deve necessariamente essere integrata;

Rilevata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento stralcio che stabilisca criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per le funzioni tecniche, ai fini di dotare l'Amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

Vista la proposta di Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per le funzioni tecniche redatto ai sensi dei sopra citati commi 2, 3 e 4 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e ritenuto la stessa conforme e meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione;

Considerato che tale documento è stato discusso con le RSU aziendali, delegate dall'OO.SS. Territoriali in data 11/02/2019 giusta verbale redatto in pari data;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n°165 e ss. mm. e ii.;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 74 del 21/04/1998;

Su proposta del Sindaco approvata ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare il regolamento stralcio del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica - norme di accesso per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art.113 del decreto legislativo 18/04/2016 n.50 e ss.mm. e ii." Che qui si allega sotto la lettera A;
3. Di disporre che la detta normativa costituisce stralcio del regolamento in materia di Uffici e servizi e che l'entrata in vigore dello stesso comporti l'abrogazione di una qualsiasi normativa incompatibile;
4. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267/2000, al fine di consentire l'immediata applicazione delle norme regolamentari.

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RIPARTIZIONE
DEL FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18/04/2016 N. 50 E SS.MM. E II.**



Approvato con delibera di Giunta Comunale n. ___ del _____

INDICE

Art. 1 -	Oggetto del regolamento e principi generali
Art. 2-	Definizioni
Art. 3 -	Costituzione e gestione del fondo
Art. 4 -	Gruppo di Lavoro
Art. 5 -	Atto di incarico
Art. 6 -	Informazione e pubblicità
Art. 7 -	Rapporti con altri enti
Art. 8 -	Calcolo del Fondo
Art. 9 -	Calcolo del Fondo per l'innovazione
Art.10 -	Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FF singolo)
Art.11 -	Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo(i)) tra le varie attività inerenti i lavori
Art.12 -	Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo(i)) tra le varie attività inerenti i servizi e/o Forniture
Art.13 -	Liquidazione
Art.14 -	Assicurazioni Obbligatorie
Art.15 -	Utilizzo del Fondo per l'innovazione
Art.16 -	Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e s. m. i. (d'ora in avanti denominato anche "Fondo"): **Comma 2.** "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione". **Comma 3.** "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale". **Comma 4** "Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. **Comma 5** "Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell'Amministrazione e un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all'interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l'Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni. " Per la sua ripartizione deve essere richiamato anche l'art. 31 c. 12

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: "Il soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all'articolo 113"

Infine l'art. 102 c. 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel disciplinare l'attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: "Per effettuare le attività di collaudo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori

nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della stazione appaltante, nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all'articolo 31, comma 8."

Art. 2 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Dirigente/Responsabile del servizio, l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico e amministrativo, dipendente dell'Amministrazione, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 11, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 D.Lgs. 50/2016.
- F) "GRUPPO DI LAVORO": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4.
- G) "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D.Lgs. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- H) "FONDO": Fondo Incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 e .s.m.i..
- I) "FONDO PER FUNZIONI TECNICHE" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 Costituzione e gestione del Fondo

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori – forniture – servizi. In ogni singolo quadro economico, approvato con il progetto esecutivo, deve essere previsto lo stanziamento per la costituzione del Fondo nella misura del 2 % dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

La misura massima del 2% verrà riconosciuta sia nell'ipotesi di lavori finanziati in toto con fondi provenienti da Enti terzi (a titolo esemplificativo, Regione, Stato CE, ecc) che nell'ipotesi in cui l'opera dovesse essere finanziata con fondi comunali.

Le modalità di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche per gli affidamenti di forniture e servizi. Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'1/4/1999 e dall'articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22/1/2004.

Art. 4 Gruppo di Lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno (e da dipendenti di altri Enti pubblici, vedi art. 7), secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, sentito il responsabile del procedimento, con atto di affidamento di incarico di cui all'art. 5.

All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP, di ufficio direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici, se fornitura/servizi: di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità, ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell'Amministrazione, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5 Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

- a) Individuata la spesa di investimento per le funzioni tecniche da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante;
- b) Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria), e le prestazioni da svolgere;
- c) Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l'individuazione dei compensi incentivanti; per le funzioni di supporto esterno all'Area sia l'elenco del personale che le relative aliquote saranno individuate dal Responsabile di Servizio dell'area che svolge le funzioni di supporto.

L'atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione, dal Responsabile di Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, come previsto all'art. 12.

Art. 6 Informazione e pubblicità

Del conferimento dell'incarico sarà data pubblicazione nel sito dell'Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 7 Rapporti con altri Enti Pubblici

È possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.

Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.

I dipendenti dell'Amministrazione che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, secondo quanto previsto dall'ordinamento dell'Ente in cui sono incardinati. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata andrà all'anno successivo.

Art. 8 Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche (ΣC anno x); l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi.

Il Fondo (F) per tener conto dell'entità dell'opera, del servizio, della fornitura, è calcolato sulla base del suo costo preventivato © sulla base delle seguenti aliquote:

Per lavori forniture e servizi di importo fino ad € 1.500.000	$F = 1.500.000,00 * 2\%$
Per lavori forniture e servizi di importo da € 1.500.000 a € 3.000.000	$F = (1.500.000,00 * 2\% + 1.500.000,00 * 1,80\%)$
Per lavori forniture e servizi di importo da € 3.000.000 a € 5.000.000	$F = (1.500.000 * 2\% + 1.500.000 * 1,60\% + 2.000.000 * 1,60\%)$
Per lavori forniture e servizi di importo superiore a € 5.000.000,00	$F = 5.000.000,00 * 1,50\%$

Il Fondo sarà finanziato unitamente al quadro economico dell'opera, del servizio o della fornitura ed è determinato ai sensi della sopra riportata tabella.

Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori di importo superiore a Euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa), e di servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00 (I.V.A. esclusa).

Verranno remunerate le attività svolte dopo l'entrata in vigore dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n°50/2016 Per i contratti di lavori pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo (o posto a base di gara); per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 9 Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x), è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:

- Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
- Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
- Attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997
- Svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al F anno x.

Art. 10

Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FFsingolo)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per **Funzioni Tecniche** dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 113 c. 5 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. alla Centrale Unica di Committenza viene destinata una quota di 1/5 del fondo.

Il **FF anno x** è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

$$FF_{singolo(i)} = (FF \text{ anno } x / \Sigma C \text{ anno } x) * C(i);$$

Dove:

FFsingolo(i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i)

FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1

ΣC anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 8

C(i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 8.

Art. 11 Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo(i)) tra le varie attività

La ripartizione del FF singolo(i) per quanto concerne i lavori, tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1	Attività di programmazione	2%
2	Verifica preventiva dei progetti di lavori:	5%
3	Validazione del progetto	5%
4	Predisposizione e controllo degli atti di gara	12%
5	Responsabilità di Procedimento	36%
6	Direzione dei lavori misura e contabilità ovvero Direzione dell'esecuzione in caso di servizi o forniture	25%
7	Collaudatore statico	10%
8	Collaudo tecnico amministrativo e/o certificato di regolare esecuzione	5%

La percentuale attribuita al RUP è comprensiva delle attività di Programmazione della spesa per investimenti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 10) deve essere pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es direzione operativa), la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del FF singolo(i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 12 Ripartizione del FF del singolo intervento (FF singolo(i)) tra le varie attività

La ripartizione del FF singolo(i) per quanto concerne le forniture e i servizi, tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno o di altre amministrazioni aggiudicatrici:

1	Attività di programmazione della spesa per investimenti	5%
2	Verifica preventiva dell'idea progettuale:	5%
3	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10%
4	Responsabilità di Procedimento	50%
5	Attività di direzione e controllo	25%
6	Verifica espletamento servizio e collaudo tecnico/amministrativo	5 %

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 6) deve essere pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte (es verifica preventiva dell'idea progettuale), la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del FF singolo(i) è operata dal Dirigente/Responsabile di Servizio competente tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 13

Liquidazione

La liquidazione del FF singolo per le attività indicate all'art. 11 (lavori) avviene in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto; la restante quota può essere liquidata proporzionalmente con l'emissione dei SAL o dei pagamenti intermedi fino ad un massimo del 90% (del secondo 50%) del compenso incentivante spettante. Il restante 10% all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La liquidazione del FF singolo per le attività indicate all'art. 12 (forniture e servizi) avviene in due fasi: la prima, pari al 60% dell'importo spettante, all'affidamento del contratto; la seconda, pari al 30% dell'importo spettante, all'attività di verifica dell'espletamento del servizio. Il restante 10% all'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Prima di effettuare la liquidazione del FF singolo(i) sarà verificato il rispetto dei tempi e dei costi per la applicazione di decurtazioni per eventuali scostamenti.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF singolo(i), viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve (per i lavori) le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016, il FF singolo(i) viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto, secondo le modalità di cui all'art. 13.

Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31 c. 12 D.Lgs. 50/2016 e s. m. i da parte dell'organismo di valutazione, con eventuale applicazione di penali.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; in caso di avveramento della condizione la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 14

Assicurazioni obbligatorie

L'Amministrazione provvede a stipulare polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati, ai sensi di legge. A tal fine si accolla il pagamento dell'intero premio assicurativo per la stipula delle polizze assicurative. Fino alla stipula delle assicurazioni, l'Amministrazione risponde civilmente per i propri dipendenti incaricati della progettazione. Eventuali scoperti di garanzie (franchigie) saranno sostenuti a carico dell'Amministrazione.

Art. 15 Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di PEG secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19/4/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016.

Sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.

Visto: si dichiara di avere espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Il responsabile
Servizio tecnico
f.to (Geom. Peluso)
HASTA

Il Responsabile Settore
LL.PP.
f.to ()

Il responsabile
Servizio amministrativo
f.to (Dr.ssa Montesano)

Il responsabile
Servizio Vigilanza
f.to (Magg. Brinelli Graziano R.)

Il responsabile
Servizio Ingegneria
f.to (Mag. Delorenzo)

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Il SINDACO
f.to TANCREDI Giuseppe

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gerardo LUONGO

Il sottoscritto dichiara che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio comunale in data 11 MAR 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Nr _____ Reg. Pubblicazione.

Moliterno li 11 MAR 2019

Il MESSO COMUNALE
f.to FERRARO TOMMASO

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Moliterno li 11 MAR 2019



Il Vice Segretario
Dr.ssa Rossella MONTESANO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rossella Montesano", written over a horizontal line.